

## LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2017, N. 34

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)"



## LEGGE REGIONALE

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

## Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

- 1. All'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), dopo il comma 21 è aggiunto il sequente:
  - "21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste .".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)



## IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 31 luglio 2017 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)